

Pubblicato il 05/01/2022

N. 00018/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00526/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 526 del 2019, proposto da Michele Favale e Stars s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Calculli e Fernanda Chiarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Teresa Chiarelli in Bari alla via De Giosa n. 6 e domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gioia del Colle, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Capozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

al giudicato maturato sulla sentenza del T.A.R. Puglia, sez. II, 12 novembre 2015 n. 1497, non appellata, relativa al giudizio promosso contro il Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore* (R.G n. 1843/2009), con le correzioni di cui al decreto collegiale del 10 gennaio 2018 n. 33, altresì notificata in forma esecutiva, con la quale è stato accolto il ricorso e, per l'effetto, ordinato all'ente locale di procedere alla restituzione del bene in favore degli aventi diritto e al contestuale pagamento in favore dei medesimi dell'indennità per l'occupazione illegittima, fatta salva l'opzione per l'esercizio del potere di acquisizione del bene, a norma dell'art. 42-*bis* d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, recante il T.U. espropriazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2021 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avvocati Francesco Calculli e Fernanda Chiarelli, per la parte ricorrente, e avv. Stefania Capozzi, per il Comune;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso in ottemperanza, gli istanti chiedevano l'esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia in epigrafe passata in giudicato, direttamente o per il tramite di un commissario *ad acta*, con richiesta di prescrizione delle relative modalità, alla quale si aggiungeva in via istruttoria, tra l'altro, richiesta di C.T.U. estimativa.

In dispositivo la sentenza di accoglimento del ricorso da ottemperare ha ordinato al Comune di Gioia del Colle di procedere in favore degli aventi diritto alla "restituzione del bene" nonché al "pagamento dell'indennità per

occupazione illegittima”, fatto salvo l’esercizio del potere di acquisizione del bene, a norma dell’art. 42-*bis* d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

2.- Si costituiva l’intimato Comune, con produzione di documenti e resistendo.

3.- All’esito della camera di consiglio del 5 novembre 2019, con ordinanza del 31 dicembre 2019 n. 1752, veniva, in via preliminare, ai fini della decisione del ricorso, disposta C.T.U. in ordine all’esatta delimitazione e quantificazione del fondo oggetto di occupazione illegittima, nonché quantificazione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.

4.- I termini di espletamento della C.T.U., a causa della rappresentata complessità delle operazioni da parte del tecnico incaricato e del prolungamento dei tempi per la perdurante emergenza riconnessa alla epidemia da Covid-19, venivano più volte prorogati con distinte ordinanze.

5.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

6.- Il ricorso è fondato.

6.1.- Il Comune di Gioia del Colle ha perseverato nell’inottemperanza della prefata sentenza del T.A.R. Puglia, anche nelle more della trattazione dell’odierno ricorso.

Non è stata data contezza dalle parti in giudizio di alcun sopraggiunto adempimento, né nel senso della restituzione del bene, invero oramai irreversibilmente trasformato, né con riguardo al pagamento dell’indennità per occupazione illegittima, né infine nel senso dell’esercizio del potere di acquisizione sanante del bene, a norma dell’art. 42-*bis* d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

6.2.- La disposta C.T.U., le cui conclusioni tecnico-estimative sono condivise dall’odierno Collegio, rappresentano la quantificazione del valore della porzione di area non ancora indennizzata da parte del Comune, avendo raggiunto la dimensione del valore ivi quantificato, in base al calcolo tecnico effettuato dal consulente d’ufficio, perdurando l’inottemperanza dell’Amministrazione comunale.

Non può trovare ingresso nel presente giudizio di ottemperanza ogni altra questione pur paventata dalla difesa del Comune, dovendosi dar semplice esecuzione alla sentenza del T.A.R. Puglia, sez. II, 12 novembre 2015 n. 1497 passata in giudicato.

La disposta C.T.U., rispondendo ai quesiti posti, ha concluso nel senso che segue.

Quanto al quesito n. 1. *“Proceda il c.t.u. a determinare il suolo oggetto di occupazione illegittima da parte del Comune di Gioia del Colle e appartenente ai ricorrenti, come statuito dalla sentenza del T.A.R. Puglia, sez. II, 12 novembre 2015 n. 1497”*:

- Entrambi i consulenti tecnici delle parti hanno concordato che il suolo oggetto di accertamento ha la superficie pari a mq. 303,04 così come determinata dal C.T.U.

Quanto al quesito n. 2. *“Stimi e quantifichi il c.t.u. il valore venale del predetto terreno, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327”*:

- Il valore venale del suolo oggetto di occupazione illegittima alla data della presente istruttoria 30/04/2021 è pari a =€ 22.151,23 L’indennizzo nella misura del 10% per il pregiudizio non patrimoniale arrecato ai ricorrenti di cui all’art. 42-bis, comma 1 del DPR n. 327/2001 alla data della presente istruttoria 19/04/2021 è pari a: € 22.151,23 x 10% =€ 2.215,12 Il risarcimento del 5% del valore che l’immobile aveva in ogni anno successivo alla scadenza dell’occupazione legittima calcolato ai sensi dell’art. 42-bis, comma 3 DPR n. 327/2001, dalla data del 27/06/2005 alla data della presente istruttoria 30/04/2021, è pari a (Ioi = Vv x Poi x 5%): € 22.151,23 x 5% : gg. 365 x gg. 5.781 =€ 17.541,95 per un *TOTALE di € 41.908,30*.

Pertanto, la somma complessiva da liquidarsi, previa formale e sostanziale acquisizione in proprietà dell’immobile ad opera del commissario *ad acta*, più appresso nominato, è pari ad € 41.908,30, salvo interessi

fino all'effettivo soddisfo.

6.3.- La giurisprudenza (Cons. St., Ad. plen., 9 febbraio 2016 n. 2) ha riconosciuto che il giudice amministrativo possa, mediante commissario *ad acta*, emanare il provvedimento di acquisizione previsto dall'art. 42-*bis* d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato *de quo agitur*, come deve ritenersi sia stato disposto, sia pure in via alternativa, nel caso di specie dalla sentenza del T.A.R. Puglia, sez. II, 12 novembre 2015 n. 1497.

Difatti, stante la destinazione edilizia dell'area interessata irreversibilmente trasformata, contemperati i contrapposti interessi e l'assenza di ragionevoli alternative, va disposta l'acquisizione sanante, come prevista dall'art. 42-*bis* d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

L'acquisizione dell'area in discussione, ai sensi dell'art. 42-*bis* del d.P.R. n. 327 cit., potrà avvenire previo apposito impegno e liquidazione a carico del bilancio del Comune di Gioia del Colle e indi pagamento, in favore della parte avente diritto della somma pari ad € 41.908,30, salvo interessi fino all'effettivo soddisfo, così come ricostruita e quantificata nella relazione finale di consulenza tecnica d'ufficio depositata agli atti dell'odierno processo.

6.4.- Agli incumbenti esecutivi occorrenti, provvederà il Prefetto di Bari o altro idoneo funzionario, anche tecnico, dallo stesso all'uopo delegato, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

6.5.- Per l'attività che saranno svolte dal nominato Commissario *ad acta* va liquidato, in favore del funzionario individuato dal Prefetto, il compenso provvisorio pari ad €. 1.000,00, sempre da porsi a carico del Comune di Gioia del Colle.

6.6.- A favore del nominato C.T.U. arch. Mariano La Monaca con studio in Bari, per le operazioni svolte e la relazione tecnica redatta, in considerazione della complessità, preso atto della distinta spese e onorari professionali, vanno liquidate, a carico del Comune di Gioia del Colle, le spese documentate pari ad €. 293,88, nonché liquidato, tendendo conto delle tabelle di cui al D.M. Giustizia 30 maggio 2002, il compenso professionale, equitativamente determinato, pari alla somma di €. 3.500,00, oltre interessi fino al soddisfo.

7.- Le spese del giudizio, per la peculiarità della controversia e la complessità delle questioni trattate, vanno compensate. Il contributo unificato va rifiuto, in applicazione dell'art. 13, comma 6-*bis.1*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

1) dispone, ai sensi dell'art. 42-*bis* d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, l'acquisizione in proprietà nei sensi in motivazione dell'area determinata dalla C.T.U., previo pagamento in favore del ricorrente avente diritto, della somma pari ad € 41.908,30, salvo interessi fino all'effettivo soddisfo, da porsi a carico del Comune di Gioia del Colle. A tal fine, nomina il Prefetto di Bari, con facoltà di delega, per gli adempimenti formali occorrenti, liquidando in via provvisoria la somma di €. 1.000,00;

2) dispone la liquidazione e il pagamento, a carico del Comune di Gioia del Colle e in favore del nominato C.T.U. arch. Mariano La Monaca con studio in Bari, delle spese documentate pari ad €. 293,88, nonché del compenso professionale, equitativamente determinato, pari alla somma di €. 3.500,00, oltre interessi fino al soddisfo.

Spese del giudizio compensate. C.U. rifiuto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario

Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Lorenzo Ieva

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO